

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Finanzgericht Münster (Germania) il 27 dicembre 2016 — EV/Finanzamt Lippstadt**

**(Causa C-685/16)**

(2017/C 144/23)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Finanzgericht Münster

**Parti**

*Ricorrente:* EV

*Resistente:* Finanzamt Lippstadt

**Questioni pregiudiziali**

Se le disposizioni relative alla libera circolazione dei capitali e dei pagamenti di cui agli articoli 63 e segg. del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea debbano essere interpretate nel senso che esse ostano alla normativa contenuta nell'articolo 9, n. 7, del Gewerbesteueresetz 2002, nella versione di cui al Jahressteuergesetz 2008 [legge tributaria annuale del 2008], del 20 dicembre 2007 (BGBl. I 2007, 3150), in ragione del fatto che, in virtù di tale normativa, l'abbattimento, ai fini dell'imposta sulle attività commerciali, applicato agli utili e alle maggiorazioni di tali utili in misura pari agli utili derivanti da quote di partecipazione in una società di capitali avente la propria direzione commerciale e la propria sede al di fuori della Repubblica federale di Germania è collegato a presupposti più rigorosi rispetto all'abbattimento applicato agli utili e alle maggiorazioni di tali utili in misura pari agli utili derivanti da quote di partecipazione in una società di capitali tedesca non esente da imposizione o in misura pari alla parte dei ricavi da attività commerciali di un'impresa tedesca che sia imputabile ad una stabile organizzazione non situata nel territorio tedesco.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Verwaltungsgerichtshof (Austria) il 16 gennaio 2017 — Danieli & C. Officine Meccaniche SpA e a./Arbeitsmarktservice Leoben**

**(Causa C-18/17)**

(2017/C 144/24)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Verwaltungsgerichtshof

**Parti**

*Ricorrenti:* Danieli & C. Officine Meccaniche SpA, Dragan Panic, Ivan Arnautov, Jakov Mandic, Miroslav Brnjac, Nicolai Dorassevitch, Alen Mihovic

*Resistente:* Arbeitsmarktservice Leoben

**Questioni pregiudiziali**

1) Se gli articoli 56 e 57 TFUE, la direttiva 96/71/CE<sup>(1)</sup> del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, e i punti 2 e 12 del capitolo 2, Libera circolazione delle persone, dell'Allegato V dell'atto relativo alle condizioni di adesione della Repubblica di Croazia e agli adattamenti del trattato sull'Unione europea, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea e del Trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica debbano essere interpretati nel senso che l'Austria sia autorizzata a limitare il distacco di lavoratori occupati presso una società con sede in Croazia per effetto dell'imposizione del requisito del permesso di lavoro, laddove il distacco avvenga mediante cessione temporanea dei lavoratori medesimi ad una società con sede in Italia ai fini del compimento, per mezzo di quest'ultima società, di prestazioni di servizi in Austria e l'attività prestata dai lavoratori croati per la società italiana si limiti, nell'ambito della realizzazione di un laminatoio in Austria, a queste prestazioni, senza che tra la società italiana e i lavoratori in questione venga a crearsi alcun rapporto di lavoro.

- 2) Se gli articoli 56 e 57 TFUE e la direttiva 96/71/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 1996, relativa al distacco dei lavoratori nell'ambito di una prestazione di servizi, debbano essere interpretati nel senso che l'Austria sia autorizzata a limitare il distacco di lavoratori di nazionalità russa e bielorusa impiegati presso una società con sede in Italia, per effetto dell'imposizione del requisito di un permesso di lavoro, laddove il distacco avvenga mediante cessione temporanea ad una seconda società con sede in Italia ai fini del compimento di prestazioni di servizi, tramite detta seconda società, in Austria e l'attività prestata dai lavoratori russi e bielorusi per la seconda società si limiti alla prestazione dei servizi di quest'ultima in Austria, senza che tra i lavoratori in questione e la seconda società venga a crearsi alcun rapporto di lavoro.

<sup>(1)</sup> GU L 18 del 21.1.1997, pag. 1.

**Domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Landesarbeitsgericht Bremen (Germania) il  
30 gennaio 2017 — Hubertus John/Freie Hansestadt Bremen**

(Causa C-46/17)

(2017/C 144/25)

*Lingua processuale: il tedesco*

**Giudice del rinvio**

Landesarbeitsgericht Bremen

**Parti nel procedimento principale**

*Ricorrente:* Hubertus John

*Resistente:* Freie Hansestadt Bremen

**Questioni pregiudiziali**

1. Se la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro sul lavoro a tempo determinato, stipulato il 18 marzo 1999, figurante nell'allegato alla direttiva 1999/70/CE <sup>(1)</sup> del Consiglio, del 28 giugno 1999, relativa all'accordo quadro CES, UNICE e CEEP sul lavoro a tempo determinato, debba essere interpretata nel senso che osta a una normativa nazionale che, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte — mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro — la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età ordinario, solo perché il lavoratore, con il raggiungimento del suddetto limite, ha diritto alla pensione di vecchiaia.
2. Qualora la Corte risponda in senso affermativo alla prima questione:  
  
Se l'incompatibilità della disposizione nazionale citata nella prima questione pregiudiziale con la clausola 5, punto 1, dell'accordo quadro operi anche in caso di primo differimento dell'estinzione.
3. Se gli articoli 1, 2, paragrafo 1, e 6, paragrafo 1, della direttiva 2000/78/CE <sup>(2)</sup> del Consiglio, del 27 novembre 2000, che stabilisce un quadro generale per la parità di trattamento in materia di occupazione e di condizioni di lavoro e/o i principi generali del diritto dell'Unione debbano essere interpretati nel senso che ostano a una disposizione nazionale che, senza prevedere ulteriori condizioni o limiti di tempo, permette alle parti del contratto di lavoro di differire eventualmente anche più volte — mediante accordo in pendenza del rapporto di lavoro — la concordata estinzione del rapporto di lavoro per raggiungimento del limite di età ordinario, solo perché il lavoratore con il raggiungimento del suddetto limite ha diritto alla pensione di vecchiaia.

<sup>(1)</sup> GU L 175, pag. 43.

<sup>(2)</sup> GU L 303, pag. 16.